

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art 1 - Denominazione

1. È costituita la Società Cooperativa per azioni denominata "Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Società Cooperativa per azioni", in sigla "COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p. a.".

2. Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

3. Alla Cooperativa si applicano, inoltre, le disposizioni di cui alla Legge n. 381 dell'8 novembre 1991, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.

5. La Cooperativa informa la propria attività tenendo conto della funzione sociale attribuita alla Cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata stabilita dall'articolo 45 della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai principi statuiti dal Codice Etico aziendale legalmente adottato dagli organi sociali preposti in conformità ai principi del Codice Etico adottato dalla Associazione nazionale di rappresentanza cui la Cooperativa aderisce.

Art 2 - Sede

1. La Cooperativa ha sede nel Comune di Ancona.

2. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale nonché istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e filiali fuori della propria sede sociale.

Art 3 - Durata

1. La durata della Cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31/12/2078; tale durata potrà essere prorogata o la Cooperativa anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art 4 - Scopo

1. La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi

della mutualità senza fini di lucro e di speculazione privata.

2. Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge n. 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e successive integrazioni e modificazioni.

3. La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

4. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 Codice Civile, dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con i quorum e le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

5. I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

6. In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

7. La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.

Art 5 - Oggetto

1. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche

con terzi non soci.

2. La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, la gestione e la fornitura di servizi assistenziali, socio-sanitari ed educativi come previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della Legge n. 381 dell'8 novembre 1991, nonché le attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, ed in particolare l'esercizio delle seguenti attività suddivise per tipologia di utenti:

1) Svolgimento di servizi rivolti a minori ed adolescenti attraverso:

A) la gestione complessiva di:

1. comunità familiari,
2. comunità educative;
3. comunità di pronta accoglienza;
4. comunità alloggio per adolescenti;
5. nidi di infanzia e spazi gioco;
6. centri per l'infanzia;
7. spazi per bambini e per famiglie;
8. centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti;
9. servizi itineranti per l'infanzia e per l'adolescenza;
10. scuole materne;
11. centri gioco con affido
12. servizi "tempo per le famiglie";
13. centri estivi;
14. centri ricreativi

B) la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture

C) la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale:

1. servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari
2. servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;
3. servizi educativi ed assistenziali territoriali, scolastici e/o domiciliari;
4. servizio di dopo scuola, a bambini nell'età prescolare e scolare;
5. servizi a sostegno delle famiglie multiproblematiche volti a garantire la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e lo sviluppo pedagogico - educativo;

D) la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.

2) Svolgimento di servizi rivolti a disabili, minori ed adulti, attraverso:

A) la gestione complessiva di:

1. comunità alloggio;
2. comunità socio - educativa - riabilitativa;
3. residenze protette;
4. centri socio - educativi - riabilitativi diurni

B) la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;

C) la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale:

1. servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari

2. servizi educativi ed assistenziali scolastici

3. servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere l'integrazione sociale e lavorativa;

4. servizi presso soggiorni climatici;

5. servizi di trasporto;

D) la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.

3) Svolgimento di servizi rivolti ad anziani, attraverso:

A) la gestione complessiva di:

1. comunità alloggio;

2. case albergo;

3. case di riposo;

4. residenze protette;

5. centri diurni;

B) la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;

C) la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale:

1. servizi di assistenza domiciliare e di base;

2. servizi di assistenza tutelare;

3. servizi di assistenza domiciliare integrata;

4. servizi di assistenza anche tutelare presso soggiorni climatici;

5. servizi di trasporto;

6. servizi di animazione e di sostegno tendenti a promuovere l'integrazione sociale;

7. servizi di unità di strada e servizi per la prevenzione delle dipendenze patologiche;

D) la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.

4) Svolgimento di servizi rivolti all'area delle problematiche psico - sociali, attraverso:

A) la gestione complessiva di:

1. comunità alloggio per persone con disturbi mentali e problematiche di salute mentale;

2. comunità alloggio per soggetti con dipendenze patologiche ed ex tossicodipendenti;

3. comunità alloggio per gestanti e/o per madri con figli a carico;

4. comunità familiari;

5. alloggi sociali per adulti in difficoltà;

6. centri di pronta accoglienza per adulti;

7. centri di accoglienza per ex-detenuiti;

8. case famiglia;

9. case di accoglienza per donne vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale

B) la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;

C) la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale;

1. servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere l'integrazione sociale e lavorativa;

D) la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.

3. La società ha inoltre per oggetto la gestione di:

1. centri di salute mentale;

2. presidi per il trattamento delle dipendenze patologiche;

3. strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;

4. presidi per la tutela della salute mentale e in particolare centri diurni psichiatrici e day hospital psichiatrici;

5. strutture residenziali psichiatriche;

6. strutture residenziali e diurne per il trattamento dei disturbi alimentari;

7. strutture residenziali e diurne per il trattamento dell'autismo;

8. strutture residenziali e diurne per il trattamento dell'alzheimer;

9. strutture di riabilitazione e strutture educativo - assistenziali per le dipendenze patologiche;

10. residenze sanitarie medicalizzate;

11. residenze sanitarie terapeutiche;

12. residenze sanitarie riabilitative;

13. residenze sanitarie assistenziali;

14. nuclei di assistenza residenziale all'interno di strutture protette;

15. centri semiresidenziali;

16. centri residenziali cure palliative (hospice);

17. tutte le strutture sociali, sanitarie e socio sanitarie residenziali o semi residenziali per anziani, disabili, malati di aids, malati terminali, giovani in difficoltà, soggetti in disagio sociale;

18. centri di aggregazione giovanile;

19. sportelli o centri informa giovani e/o donne;

20. servizi e strutture per stranieri e cittadini dei paesi terzi;

21. servizi di mediazione linguistica;

22. servizi ludico ricreativi;

23. ludobus;

24. servizio di portierato sociale;

25. servizio di cuoco - aiuto cuoco e di lavanderia in

strutture;

26. servizio infermieristico e fiosioterapico sia a domicilio che presso strutture;

27. servizio ausiliario - inservientistico;

28. servizio di scodellamento pasti;

29. servizio di refezione scolastica;

30. servizio di assistenza in scuolabus e durante i trasporti;

31. servizi di trasporto sociale;

32. servizi di telefonia sociale e di telemedicina;

33. servizi di telemonitoraggio;

34. servizi di servizio sociale professionale;

35. qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.

4. La società ha infine per oggetto:

1) l'esecuzione di progetti di ricerca scientifica; di formazione e di formazione professionale; di formazione nel ambito sanitario e/o dell'educazione continua in medicina; di incarichi di consulenza nell'ambito dei servizi assistenziali, socio-sanitari, educativi e della cooperazione; esecuzione di progetti, anche europei e servizi nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, alla cultura, all'industria della cultura e della creatività e tutela delle donne;

2) l'erogazione, sul territorio regionale e/o provinciale, delle prestazioni di servizi per il lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, ovvero, in relazione agli standard previsti dalle normative regionali vigenti, l'erogazione della fornitura di servizi per il lavoro sia di base che specialistici;

3) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; di attività nell'ambito della cooperazione internazionale; di attività di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, di attività di promozione delle pari opportunità di genere e le attività di contrasto a tutte le forme di violenza e discriminazione;

4) la gestione di centri vacanze e la promozione di attività turistica sotto qualsiasi forma per soggetti svantaggiati e loro familiari nel rispetto delle condizioni contrattuali o previste dalla legge;

5) la promozione dello sviluppo ed il finanziamento di altre cooperative sociali, in particolare di quelle previste dalla lettera b) dell'articolo 1, comma 1 della Legge n. 381 dell'8 novembre 1991 come previsto dall'articolo 11 della stessa Legge.

5. Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a:

- assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da

Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni;

- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

- acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;

- avviare raccolte di fondi tramite iniziative di crowdfunding, fundraising e similari finalizzate alla realizzazione di interventi nell'ambito socio sanitario educativo e formativo;

- intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori;

- promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori, compreso l'erogazione di piccoli prestiti a tassi agevolati in caso di comprovate difficoltà finanziarie, nel rispetto delle disposizioni di legge e sulla base di regolamenti adottati dal Consiglio di Amministrazione.

6. La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:

a. assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese, consorzi o enti, sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, in altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operatività nei confronti del pubblico;

b. concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la Cooperativa aderisce.

7. Inoltre la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545 septies, con la preventiva autorizzazione della Assemblea ordinaria dei Soci.

8. Infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto

dalle disposizioni vigenti, le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

9. La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

10. La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o il potenziamento aziendale.

11. La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

12. La cooperativa potrà infine emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo V del presente statuto.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art 6 - Requisiti dei soci

1. Il numero dei soci cooperatori è variabile ed illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2. I soci cooperatori sono coloro che si avvalgono delle prestazioni mutualistiche della Cooperativa.

3. Possono essere ammessi a soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, coloro che intendono comunque collaborare al raggiungimento dei fini sociali e gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, questi ultimi ai sensi dell'art. 10 Legge n. 381/91.

4. Coloro i quali non abbiano i requisiti per una dimostrata capacità professionale potranno essere ammessi nella categoria dei soci speciali di cui al successivo articolo 10 del presente Statuto.

5. I soci cooperatori definiti soci lavoratori dalla legge n. 142/01, sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, per casi eccezionali valutati dal Consiglio di Amministrazione, un ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia, (compresi i rapporti di collaborazione a progetto), con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

6. I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la Cooperativa e i soci cooperatori saranno disciplinati da

apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 142/2001 e successive modificazioni.

7. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

8. Possono essere infine ammesse le persone giuridiche pubbliche e private i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione e controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa e che abbiano previsto nel loro statuto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative Sociali.

9. Non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che, esercitando in proprio, o avendovi interessenza diretta, imprese identiche od affini a quella esercitata dalla Cooperativa, svolgano effettivamente un'attività concorrente o in contrasto con quella svolta dalla Cooperativa medesima salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art 7 - Ammissione di nuovi soci

1. Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

a. indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, codice fiscale;

b. indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al precedente articolo 6;

c. indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;

d. indicazione del settore in cui intende operare il socio da ammettere nella categoria dei soci speciali;

e. il numero di azioni che intende sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto periodicamente stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci, né superiore al limite massimo fissato dalla legge, nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

f. dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui ai successivi articoli 55-56;

g. ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.

2. Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda copia del loro statuto sociale, nonché della delibera di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo sociale competente.

3. Il Consiglio di Amministrazione, accertata la esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

4. In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci cooperatori deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le strategie imprenditoriali della Cooperativa medesima.

5. La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci cooperatori, solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano state sottoscritte le azioni e sia stato versato l'eventuale sovrapprezzo.

6. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere ad un organo composto da tre persone, scelte tra soggetti esterni con comprovata esperienza nell'ambito cooperativo, nominato dalla assemblea dei soci, di pronunciarsi entro 20 giorni ovvero attivare le eventuali azioni legali. Nel caso in cui l'organo si pronunci in modo difforme da quello del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo può attivare le procedure arbitrali di cui agli articoli 55 e 56.

7. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

8. A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio cooperatore ordinario o socio cooperatore speciale, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio cooperatore ordinario o socio cooperatore speciale, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente articolo 6.

Art 8 - Diritti e obblighi dei soci

1. I soci cooperatori sono obbligati:

a. a versare l'importo delle azioni sottoscritte, con le modalità previste dal successivo articolo 27;

b. a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

c. a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci;

d. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e. a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste da regolamento interno e/o da contratto.

Art 9 - Divieti

1. È fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, fatta salva apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti di lavoro instaurati.

Art 10 - Soci speciali

1. Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione; il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano iniziare, completare o integrare la loro formazione in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

2. La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a) la durata del periodo di formazione del socio speciale;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione nell'assetto produttivo della cooperativa;
- c) le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore ai tre quinti dell'ammontare delle azioni previste per i soci cooperatori ordinari.

3. Ai soci cooperatori speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 32, anche in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari, anche in relazione ai costi della formazione finalizzata all'inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

4. Il socio appartenente alla categoria dei soci speciali ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

5. Il socio speciale può essere rappresentato solo da

altro socio speciale e non può rappresentare più di un altro socio appartenente alla stessa categoria di soci.

6. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

7. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

8. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

9. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

10. Alla data di scadenza del periodo di formazione, che non potrà essere di durata superiore a cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la propria formazione, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio cooperatore ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

11. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.

Art 11 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio cooperatore, intendendosi per esso, ove non esplicitamente derogato, sia quello ordinario che quello speciale, si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art 12 - Recesso

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla Cooperativa il socio cooperatore, con il quale sia stato risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione o causa.

2. Può inoltre recedere dalla Cooperativa il socio che intende cedere le proprie azioni secondo le modalità e i termini previsti dal successivo articolo 28.

3. Il recesso non può essere parziale.

4. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata, anche a mano, o altro mezzo equivalente, con lo stesso termine di

preavviso previsto dalla disciplina dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

5. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

6. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'Arbitro Unico di cui ai successivi articoli 55-56.

7. Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda fatto salvo il rispetto del termine di preavviso previsto per le dimissioni dal rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

8. Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro.

9. In ogni caso, il socio cooperatore sarà tenuto a prestare la propria attività lavorativa in Cooperativa fino al momento in cui avrà effetto lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente da tale obbligo.

Art 13 - Esclusione

1. L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci cooperatori:

a) che non abbiano o abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali;

b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

c) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'articolo 6;

d) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;

e) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi, oltre che nel versamento delle azioni sottoscritte, altresì nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo;

f) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi

dell'art. 1455 Codice Civile;

g) che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbiano risolto tale rapporto con la Cooperativa per mutuo consenso o, in generale, per giustificati motivi oggettivi. In questi casi il Consiglio di Amministrazione, dopo l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale si è verificata la cessazione del rapporto lavorativo, e sulla base di adeguate motivazioni che dovranno essere esplicitate nella delibera di esclusione, provvederà ad assumere la conseguente delibera. È fatta salva, comunque, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale;

h) che, avendo instaurato un rapporto di lavoro subordinato con la Cooperativa, subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o per mancato superamento del periodo di prova o per perdita di appalto da parte della cooperativa con conseguente assunzione del socio presso diverso datore di lavoro;

i) che, avendo instaurato un rapporto di lavoro subordinato con la Cooperativa, subiscano un licenziamento a seguito di procedura di licenziamento collettivo. In questi casi il Consiglio di Amministrazione, dopo il termine di 6 (sei) mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, e sulla base di adeguate motivazioni che dovranno essere esplicitate nella delibera di esclusione, provvederà ad assumere la conseguente delibera;

j) il cui rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza;

k) che violino uno o più dei divieti di cui al precedente articolo 9;

l) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

m) che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa;

n) che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per delitti contro la persona, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la pubblica amministrazione o per delitti concernenti la violazione delle norme che vietano l'utilizzo di sostanze stupefacenti;

o) che violino le norme del Codice Etico aziendale adottato dalla cooperativa;

p) che siano gravemente negligenti nell'esecuzione dei lavori o degli ordini che implicano o possano implicare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti.

2. L'esclusione è pronunciata inoltre dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci ammessi alla categoria

speciale di cui all'articolo 10 che non abbiano rispettato i doveri inerenti la formazione, non arrivando al conseguimento dei livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

3. L'esclusione può essere deliberata inoltre nei confronti dei soci cooperatori che abbiano maturato il diritto di fruire della pensione di anzianità o di vecchiaia.

4. Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore, nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.

5. Decorso il termine di 5 (cinque) giorni ovvero dopo la presentazione di giustificazioni scritte o verbali, che verranno raccolte e messe per iscritto dal Presidente o da un suo delegato, il Presidente convocherà il Consiglio di Amministrazione affinché, esaminate la documentazione relativa alle gravi inadempienze di cui al precedente comma e le eventuali giustificazioni presentate dal socio, deliberi in merito alla eventuale esclusione del socio.

6. Negli stessi casi di cui al precedente capoverso, ai soci cooperatori esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto della inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando il loro obbligo al risarcimento degli eventuali, maggiori danni effettivamente causati alla Cooperativa.

7. La penale sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione nella stessa deliberazione di esclusione in misura che potrà variare, secondo la gravità della inadempienza, da un minimo di 50 (cinquanta) euro fino ad un massimo, che non potrà mai superare l'intero importo delle azioni sottoscritte.

8. Le penali a carico dei soci cooperatori esclusi saranno devolute, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.

9. L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.

10. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione, nei modi e nei termini previsti dal presente statuto sociale, determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art 14 - Controversie in materia di recesso o esclusione

1. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, anche a mano, o altro metodo equivalente.

2. Contro la deliberazione di esclusione l'interessato,

entro sessanta giorni dalla comunicazione, può chiedere ad un organo composto da tre persone, scelte tra soggetti esterni con comprovata esperienza nell'ambito cooperativo, nominato dalla assemblea dei soci, di pronunciarsi entro 20 giorni ovvero attivare le eventuali azioni legali. Nel caso in cui l'organo si pronunci in modo difforme da quello del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo può attivare le procedure arbitrali di cui agli articoli 55 e 56.

Art 15 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

1. I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme effettivamente versate per liberare le azioni sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e/o per ristorno, ai sensi del successivo articolo 31.

2. La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio cooperatore diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.

3. La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.

4. Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvi gli effetti della compensazione con ogni eventuale credito liquido della Cooperativa e con la penale deliberata a carico dei soci cooperatori esclusi.

5. Per le azioni assegnate al socio cooperatore ai sensi dell'art. 2545 - sexies del Codice Civile la liquidazione o rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro il termine di cinque anni.

Art 16 - Morte del socio

1. In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo, nonché al pagamento dei dividendi maturati, con riferimento all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Art 17 - Richiesta di rimborso

1. I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno richiedere per iscritto il rimborso delle azioni loro spettanti entro i cinque anni data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

TITOLO IV

SOCI VOLONTARI

Art 18 - Ammissione di nuovi soci

1. A norma dell'articolo 2 della Legge n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di volontariato a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

2. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

3. Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle azioni che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto periodicamente stabilito dalla assemblea dei soci, né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di volontariato disponibili, e del luogo di prestazione, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

4. Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

5. In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

6. Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 8, lettere a), d), e); l'obbligo di prestare la propria attività di volontariato sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

7. Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 13, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

8. Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V

SOCI FINANZIATORI E ALTRI SOTTOSCRITTORI DI TITOLI DI DEBITO

CAPO I

SOCI SOVVENTORI

Art 19 - Soci Sovventori

1. Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della Legge n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

2. Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale ovvero, qualora si tratti di persona giuridica, denominazione sociale e sede legale; numero delle azioni che intende sottoscrivere; impegno ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione.

3. Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposito libro dei soci sovventori.

4. I soci sovventori sono obbligati: al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 27; all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

5. Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Codice Civile, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, qualora sia decorso il periodo minimo di durata del suo conferimento eventualmente stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione.

6. In tal caso, il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il recesso del socio cooperatore. Al socio sovventore receduto spetterà il rimborso delle azioni, da liquidarsi con le stesse modalità previste per il rimborso delle azioni del socio cooperatore, in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per liberare le azioni sottoscritte, eventualmente aumentato per rivalutazione, ai sensi del successivo articolo 31.

7. Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non sono comunque rimborsabili.

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di sovvenzione è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

CAPO II

AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Art 20 - Azionisti di partecipazione cooperativa

1. Qualora la Cooperativa adotti, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'articolo 5 della Legge n. 59/92, con la stessa deliberazione, essa potrà emettere azioni di partecipazione cooperativa secondo le modalità e le condizioni previste dalle leggi vigenti, comunque per un ammontare non superiore al valore contabile del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

2. Tali azioni dovranno essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci ed ai lavoratori dipendenti della Cooperativa, nei modi e nei termini fissati dall'Assemblea predetta.

3. I sottoscrittori di tali azioni saranno ammessi come soci della Cooperativa.

4. Gli azionisti di partecipazione cooperativa sono obbligati: al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 27; all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

5. In caso di recesso, essi avranno diritto al rimborso delle loro azioni, da liquidarsi, per quanto compatibile, nei modi e nei termini previsti per la liquidazione delle azioni dei soci cooperatori.

6. Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non saranno comunque rimborsabili.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di partecipazione cooperativa è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, che dovrà determinare altresì l'eventuale durata minima del rapporto sociale, anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.

CAPO III

ALTRI SOCI FINANZIATORI

Art 21 - Ammissione di altri soci finanziatori

1. Possono essere ammessi come soci finanziatori della Cooperativa, ai sensi dell'articolo 2526 del Codice Civile, i sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 59/92 e di cui ai precedenti Capi I e II.

Art 22 - Emissione delle azioni e diritti amministrativi.

1. L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, di cui al presente Capo, deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; le modalità di esercizio del diritto di

opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli articoli 2524 e 2441 del Codice Civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 del Codice Civile, autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori stessi; gli eventuali diritti amministrativi attribuiti ai sottoscrittori delle azioni.

2. Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

3. Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa.

4. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

5. La deliberazione dell'Assemblea dei soci avente per oggetto l'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

6. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art 23 - Diritti patrimoniali

1. Le azioni dei soci finanziatori, di cui al presente Capo, sono privilegiate nella ripartizione degli utili mediante l'attribuzione di una remunerazione complessivamente non inferiore al tasso di inflazione previsto dall'art. 7 della legge 59/1992, incrementato di 1,5 punti percentuali.

2. Detta remunerazione sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili e, in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi fino al settimo compreso.

3. Nel caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le azioni dei soci cooperatori in misura superiore all'indice Istat incrementato di 1,5 punti percentuali, tale remunerazione spetterà anche alle azioni dei soci finanziatori senza ulteriori maggiorazioni.

4. La predetta remunerazione delle azioni deve essere corrisposta anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

5. La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del Codice Civile.

6. La deliberazione di emissione può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori, diversi dai soci cooperatori, l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra patrimonio netto e capitale conferito dai soci finanziatori medesimi.

7. La deliberazione di emissione delle azioni potrà stabilire il diritto di recesso dei soci finanziatori, oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del Codice Civile, qualora sia decorso un periodo minimo di durata del loro rapporto sociale, comunque non inferiore a tre anni.

8. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire ai sensi degli articoli 2437 - bis e seguenti del Codice Civile.

9. Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 e nei limiti ivi previsti.

10. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

Art 24 - Assemblee dei soci finanziatori

1. I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

2. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

3. L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni della categoria.

4. Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto.

CAPO IV

STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

Art 25 - Obbligazioni

1. Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile.

2. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

3. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

4. All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE - AZIONI

Art 26 - Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

I. da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di euro 25,00 (venticinque/00), sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari;

II. dalle azioni sottoscritte dai soci sovventori, destinate ai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 4 della Legge n. 59/92;

III. dalle azioni di partecipazione cooperativa;

IV. dalle azioni sottoscritte dai soci finanziatori, di cui al Capo III del Titolo V del presente statuto;

b. dal fondo di riserva legale;

c. da eventuali fondi di riserva straordinaria;

d. dall'eventuale riserva divisibile;

e. dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo azioni;

f. da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge.

2. Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342 - 2343 del Codice Civile, da parte dei soci sia cooperatori che finanziatori.

3. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

4. Le riserve comunque costituite non possono essere distribuite fra i soci cooperatori.

5. La riserva divisibile di cui alla lettera d. può essere distribuita esclusivamente tra i sottoscrittori, diversi dai soci cooperatori, delle azioni di cui al CAPO III del TITOLO V del presente statuto.

Art 27 - Azioni

1. Le azioni dei soci cooperatori e volontari sono nominative.

2. Le azioni devono essere sottoscritte dai soci cooperatori immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della deliberazione di ammissione e i relativi importi devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti con delibera della Assemblea ordinaria dei Soci, adottata in conformità

alle disposizioni inderogabili di legge.

3. Le azioni sottoscritte dal socio volontario dovranno essere versate dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione nei modi e nei termini stabiliti con delibera della assemblea ordinaria dei soci, adottata in conformità alle disposizioni inderogabili di legge.

4. Nessun socio cooperatore né volontario può avere tante azioni, il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge.

5. Le azioni sottoscritte dai soci sovventori sono nominative; le azioni di partecipazione cooperativa potranno essere anche al portatore, se interamente liberate.

6. Il valore nominale, le modalità ed i termini di conferimento, l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo ed i privilegi nella ripartizione degli utili di tali azioni, saranno stabiliti dall'Assemblea al momento della loro emissione.

7. I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al Capo III del Titolo V del presente Statuto, sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) ciascuna; i versamenti sulle azioni sottoscritte, da liberarsi in denaro, potranno essere effettuati, per almeno il venticinque per cento, all'atto della sottoscrizione e, per la parte restante, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

8. La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore nominale delle azioni dei soci nel seguente ordine: azioni sottoscritte dai soci cooperatori; azioni sottoscritte dai soci volontari; azioni sottoscritte dai soci sovventori; azioni sottoscritte dai soci finanziatori di cui al Capo III del Titolo V del presente Statuto; azioni di partecipazione cooperativa.

9. Con riferimento a qualsiasi tipo di azioni, la Cooperativa avrà la facoltà di non emettere i relativi titoli, ai sensi dell'art. 2346, primo comma del Codice Civile.

Art 28 - Divieto di trasferimento delle azioni dei soci cooperatori e volontari.

1. Il capitale sociale dei soci cooperatori e volontari è costituito da azioni che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincoli, né essere cedute a terzi con effetto verso la cooperativa.

2. È fatto salvo altresì il diritto dei soci cooperatori e volontari di recedere, mediante raccomandata alla cooperativa, con preavviso di 90 giorni e non prima che siano trascorsi due anni dall'ingresso del socio nella cooperativa.

Art 29 - Trasferimento delle azioni dei soci finanziatori

1. Le azioni di sovvenzione e le azioni di partecipazione cooperativa sono liberamente trasferibili per atto tra vivi;

tuttavia, l'Assemblea potrà stabilire le condizioni, alle quali sarà subordinata eventualmente la trasferibilità delle azioni di sovvenzione, al momento della loro emissione.

2. Le azioni sottoscritte dai soci finanziatori, di cui al Capo III del titolo V, sono liberamente trasferibili a terzi o ad altri soci, ad eccezione dei soci cooperatori e volontari.

3. L'Assemblea straordinaria di emissione di tali azioni potrà sottoporre il loro trasferimento a particolari condizioni ai sensi dell'art. 2355 - bis del Codice Civile.

4. Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, indicando l'acquirente ed il Consiglio avrà la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

TITOLO VII

GESTIONE SOCIALE - BILANCIO

Art 30 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza.

3. Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

4. Il Consiglio di Amministrazione deve indicare, nella relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

5. Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa medesima; in caso di dilazione del termine, il Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile.

Art 31 - Destinazione dell'utile

1. L'Assemblea, che approva il bilancio, può deliberare il riconoscimento ai soci cooperatori di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a titolo di ristorno, ai sensi dell'art. 2545 - sexies del Codice Civile e del successivo articolo 32.

2. In tal caso, l'Assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristorno operato dal Consiglio di Amministrazione o stabilito dall'apposito regolamento interno.

3. La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come segue:

a. non meno della percentuale prevista dal codice civile al fondo di riserva legale;

b. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59/92 e successive modificazioni, nella misura di legge;

c. all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

d. un dividendo ai soci cooperatori e volontari, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2545 - quinquies, secondo comma, del Codice Civile;

e. un dividendo ai sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi previsti dal Titolo V, nella misura stabilita dalla legge, ovvero dal presente statuto, ovvero dalla deliberazione assembleare di emissione, ma comunque in misura non superiore a due punti in più rispetto al limite massimo di cui alla precedente lettera d), qualora si tratti di soci cooperatori;

f. all'eventuale fondo di riserva divisibile, nella misura non superiore al 2%;

g. l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria.

4. In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad eccezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali nonché della remunerazione privilegiata da corrispondere ai soci finanziatori ai sensi del precedente articolo 23.

Art 32 - Ristorno

1. L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e quindi degli scambi mutualistici, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto.

2. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori riconoscendo loro una somma percentuale calcolata sull'importo annuo della retribuzione lorda relativa

esclusivamente alle ore di lavoro effettivamente prestato nel corso dell'esercizio senza tenere conto di ulteriori indennità specifiche o voci retributive aggiuntive o incentivi personali.

3. Il ristorno, determinato secondo le modalità di cui al comma precedente, non potrà, in ogni caso, essere superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi come definiti dal regolamento di cui al successivo articolo 34.

4. La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui alle lettere a), b) c) ed e) del precedente articolo 31.

5. Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori ordinari:

- a) mediante integrazione delle retribuzioni complessive;
- b) mediante emissione ed assegnazione gratuita di nuove azioni ordinarie;
- c) mediante distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa o di altri strumenti finanziari, di cui al Titolo V.

6. Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori speciali di cui all'articolo 10 in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari ed esclusivamente mediante integrazione delle retribuzioni complessive.

TITOLO VIII

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI

Art 33 - Trattamento economico

1. I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. AI fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art 34 - Regolamento interno

1. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142/2001 dall'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

2. Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

Art 35 - Trattamenti economici ulteriori - ristorno

1. L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristorno, così come previsto dal precedente articolo 32.

2. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea ordinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

TITOLO IX

ORGANI SOCIALI

Art 36 - Organi Sociali

1. Sono Organi Sociali della Cooperativa:
 - a. l'Assemblea
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. il Collegio Sindacale, se richiesto.

Sezione I - ASSEMBLEA

Art 37 - Convocazione

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.
3. L'avviso di convocazione dovrà essere, alternativamente:
 - a) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Corriere Adriatico o su Il Resto del Carlino - edizione

di Ancona o su Il Messaggero - edizione di Ancona o, in mancanza di questi, su altro quotidiano ad equivalente tiratura e diffusione territoriale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;

b) comunicato ai soci a mano o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

4. Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite dal terzo comma del presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

5. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti, sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

6. In deroga all'articolo 2363 del Codice Civile, l'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

7. Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente articolo 30.

8. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art 38 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea Ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo con la relazione degli Amministratori sulla Gestione;

2. approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a norma del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. delibera l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori;

4. provvede alla nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché alla loro revoca, fatta salva l'eventuale riserva di nomina a favore di sottoscrittori di strumenti finanziari;

5. determina la misura dei compensi da corrisondersi agli amministratori per la loro attività collegiale, tenendo conto

di quanto previsto dalla lettera a) comma 2, articolo 3 del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

6. provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, ed alla revoca dei componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente, fissa i compensi loro spettanti;

7. conferisce e revoca, sentito il Collegio Sindacale, se nominato, l'incarico di controllo contabile e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico, ai sensi dell'articolo 2409 - quater del Codice Civile;

8. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409 - bis del Codice Civile;

9. approva tutti i regolamenti interni e, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, quello disciplinante il rapporto mutualistico;

10. nomina l'organo di cui al successivo punto 17;

11. delibera, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui all'articolo 2514 del Codice Civile;

12. delibera, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, piani di crisi aziendale, stabilendo forme di apporto anche economico da parte dei soci cooperatori per la soluzione della crisi stessa, nonché eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci cooperatori, ai sensi del precedente art. 35;

13. delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dai Capi I e II del Titolo V del presente statuto;

14. delibera la costituzione di appositi fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, stabilendo: l'ammontare complessivo di tali fondi; l'eventuale periodo minimo di durata del rapporto sociale del socio sovventore; l'eventuale ed ulteriore contenuto della domanda di ammissione a socio sovventore, oltre a quanto previsto dall'articolo 19; il valore nominale di ciascuna azione di sovvenzione e l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo; le modalità ed i termini di esecuzione dei conferimenti; i diritti patrimoniali e di voto, nonché i privilegi attribuiti alle azioni di sovvenzione; le eventuali condizioni che ne limitano la trasferibilità ed ogni altra caratteristica delle azioni medesime;

15. delibera l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale e l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa, stabilendo la durata dei programmi, l'ammontare complessivo delle azioni da emettere, il loro valore nominale e l'eventuale sovrapprezzo, nonché le caratteristiche di tali azioni nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

approva, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione dei programmi pluriennali, previo parere dell'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione cooperativa;

16. delibera sul numero di azioni minime che dovranno essere sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari;

17. provvede alla nomina dell'organo di cui agli articoli 7, comma 6 e 14, comma 2 determinando la durata e la corresponsione di eventuali compensi in caso di attivazione su controversie promosse dai soci.

2. L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di cui al precedente punto n. 7, può essere esercitata anche dai soci aventi diritto ad almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

3. L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sottoposta al suo esame dagli amministratori.

Art 39 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto, ai sensi dell'articolo 2365, secondo comma del Codice Civile, alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 - bis del Codice Civile; l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

2. L'Assemblea straordinaria delibera inoltre sull'emissione degli strumenti finanziari di cui ai Capi III e IV del Titolo V del presente statuto.

Art 40 - Quorum costitutivi e deliberativi

1. In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

2. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti

ai soci presenti e/o rappresentati, mentre l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari di almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

3. In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto la maggioranza dei voti spettanti, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato in apposito regolamento interno.

Art 41 - Modalità delle votazioni

1. Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

2. È in facoltà del Consiglio di Amministrazione di ammettere, con l'avviso di convocazione dell'Assemblea, il voto per corrispondenza (o con altri mezzi di telecomunicazione) ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma del Codice Civile. In tal caso, qualora fossero poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computeranno ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Art 42 - Intervento - voto - rappresentanza

1. Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori e volontari che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora con i versamenti delle azioni sottoscritte.

2. Ogni socio cooperatore o volontario ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. I soci persone giuridiche hanno diritto ad un voto per ogni dieci componenti la propria base sociale, sino ad un massimo di cinque voti.

3. Hanno altresì diritto di voto:

- i soci sovventori iscritti nell'apposito libro da almeno sei mesi; essi possono avere diritto ciascuno a più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare dei loro conferimenti, secondo quanto meglio precisato dall'Assemblea ordinaria al momento dell'emissione delle azioni;

- i sottoscrittori degli strumenti finanziari, di cui al Capo III del Titolo V del presente statuto, dotati di diritti amministrativi, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della loro emissione; essi hanno diritto ciascuno a più voti proporzionalmente al numero delle azioni sottoscritte.

4. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari, di cui al Titolo V, non può essere attribuito complessivamente

più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale.

5. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti di tutti i soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

6. Ogni socio, ad eccezione dei soci cooperatori speciali di cui all'articolo 10, avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla stessa categoria, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare fino ad un massimo di dieci soci.

7. Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

8. Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Art 43 - Assemblee separate

1. Le assemblee saranno svolte separatamente ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2540, secondo comma, del Codice Civile o se delibererà in tal senso l'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a partire dalla prima assemblea successiva.

2. In tal caso le assemblee, che non riguarderanno materie specifiche o particolari categorie di soci, saranno svolte separatamente tenendo conto delle modalità che verranno stabilite in apposito regolamento interno che verrà approvato dalla Assemblea ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione il quale dovrà in ogni caso essere informato ai principi e criteri di seguito indicati:

- le assemblee separate saranno convocate dal Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini previsti per l'assemblea generale;
- il termine del preavviso dovrà essere rispettato per la prima assemblea separata;
- allo scopo di facilitare la partecipazione e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della Cooperativa dovranno essere raggruppati in sezioni con riferimento alle zone ove esistano sedi secondarie o filiali;
- tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero di soci ed importanza della attività sia ritenuto opportuno dagli organi della Cooperativa;

- le assemblee separate verranno svolte nei Comuni nei quali la Cooperativa ha attivato una sede secondaria per la gestione dei servizi di un determinato territorio, invitando tutti i soci appartenenti alla sezione con un limite minimo di 100 soci;

- i soci iscritti a sezioni collegate a sedi secondarie o filiali con un numero di soci inferiore a 100 saranno invitati alla assemblea separata della sede secondaria o filiale più vicina geograficamente;

- tutte le norme previste per lo svolgimento della assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicheranno alle assemblee separate;

- le assemblee separate dovranno deliberare sugli argomenti posti in discussione e nominare i delegati, che dovranno essere soci, alla successiva assemblea generale dei delegati in misura pari a uno ogni venti soci presenti o rappresentati o frazione di venti, comprendendo tra questi la nomina di eventuali soci dissenzienti rispetto alla maggioranza nella stessa misura di uno ogni venti soci dissenzienti presenti o rappresentati o frazione di venti;

- l'assemblea generale dei soci delegati avrà luogo nel Comune in cui la società ha la sede legale;

- l'assemblea generale dei soci delegati verrà convocata dal Consiglio di Amministrazione con i criteri, i termini e le modalità previste per la convocazione della Assemblea Ordinaria dei Soci;

- le modalità di partecipazione all'assemblea generale dei soci delegati saranno quelle previste per la partecipazione alla assemblea dei soci di cui all'articolo 42, ad eccezione di quanto previsto in materia di deleghe;

- alla assemblea generale dei delegati potranno assistere, senza diritto di voto o di intervento, anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.

Art 44 - Assemblee degli azionisti di partecipazione cooperativa

1. Gli azionisti di partecipazione cooperativa non hanno diritto di voto nell'Assemblea generale dei soci.

2. Essi si riuniscono nell'Assemblea Speciale, disciplinata dall'articolo 6 della Legge n. 59/92 e successive modificazioni, la quale nomina il loro rappresentante comune, che avrà i compiti e le funzioni previste dalla predetta norma di legge.

3. All'Assemblea speciale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per le Assemblee generali dei soci.

Art 45 - Presidenza della Assemblea

1. L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa

con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Il segretario può essere un non socio.

4. L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, in caso di necessità, due scrutatori.

5. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

6. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

7. Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

8. I soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Sezione II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art 46 - Nomina - Composizione - Durata

1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 15 (quindici), eletti dall'Assemblea.

2. Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori ordinari persone fisiche ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche, tra i soci volontari, tra i soci finanziatori e tra non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori ordinari persone fisiche.

3. Gli eventuali amministratori non soci dovranno essere scelti tenendo conto sia di quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013 che dei seguenti requisiti:

- di onorabilità, che non ricorre se i soggetti interessati si trovano in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) condanna con sentenza definitiva, passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n.267;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- di professionalità, che ricorre in presenza di esperienza di almeno tre anni dell'esercizio di una o più delle seguenti attività:

1) attività di amministrazione, direzione o controllo a favore di società cooperative o loro consorzi;

2) attività professionali in materie attinenti al settore della cooperazione sociale;

- indipendenza, che ricorre in termini di assenza di analoghe funzioni amministrative in altre società cooperative sociali.

4. Agli amministratori soci si applicano i soli requisiti di onorabilità e la sopravvenuta assenza dei requisiti di onorabilità ed indipendenza comporta la decadenza dalla carica.

5. Non possono essere nominati amministratori i soggetti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 165/2001.

6. Ai soci finanziatori, se esistenti, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea straordinaria di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo degli amministratori.

7. Non possono essere nominati consiglieri soggetti che abbiano subito condanne con sentenza penale irrevocabile per delitti contro la persona, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la pubblica amministrazione o per delitti concernenti la violazione delle norme che vietano l'utilizzo di sostanze stupefacenti.

8. Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

9. Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del Codice Civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

10. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

11. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto, tenendo conto, di quanto previsto dalla lettera a) comma 2, articolo 3 del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

12. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

13. Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

14. Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

15. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Art 47 - Convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due consiglieri, con indicazione delle materie da discutere.

2. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

3. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

4. Le votazioni sono palesi.

5. Le deliberazioni sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; la parità di voti comporta la reiezione della proposta.

6. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in video - conferenza o in audio - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la

discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

7. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

8. Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

9. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.

Art 48 - Competenza e riunioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa; pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alle norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;
- c. redigere il bilancio sociale;
- d. predisporre il bilancio preventivo entro la fine del periodo precedente al periodo previsto;
- e. gestire il collocamento delle azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa nonché degli altri strumenti finanziari affidato alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;
- f. compilare i regolamenti interni;
- g. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- h. deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui la Cooperativa aderisce;
- i. deliberare su tutte le altre materie di cui al quarto comma dell'articolo 5;
- j. conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;
- k. nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;
- l. stipulare i contratti di costituzione e partecipazione

ai Gruppi Cooperativi Paritetici di cui all'articolo 2545 - septies del Codice Civile, su mandato della Assemblea dei Soci;

m. assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

n. approvare le norme del Codice Etico Aziendale e provvedere agli adempimenti in esso previsti;

o. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, nonché le penali da applicarsi ai soci esclusi;

p. comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci cooperatori inadempienti;

q. promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;

r. deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

2. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, sarà competente a deliberare sulle materie ad esso delegate dal precedente articolo 39, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2436 del Codice Civile in materia di deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni.

Art 49 - Sostituzione degli amministratori

1. In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile scegliendo i nuovi amministratori fra gli appartenenti alla stessa categoria, cui appartenevano gli amministratori da sostituire.

Art 50 - Potere di esame delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, hanno diritto ad esaminare, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

Art 51 - Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

2. Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

3. Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la

Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

4. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi.

5. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

7. Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Sezione III - COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO LEGALE

Art 52 - Nomina - Composizione - Durata

1. Il Collegio Sindacale è nominato nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 C. C. e successive modificazioni nonché quando la Cooperativa emetta strumenti finanziari non partecipativi, ovvero qualora l'Assemblea dei Soci deliberi comunque di procedere alla sua nomina.

2. Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge.

3. Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

4. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

5. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Art 53 - Competenza e riunioni

1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

2. Il collegio sindacale esercita inoltre il controllo legale nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma del Codice Civile.

3. I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

4. I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2429 del Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello

scopo mutualistico.

5. I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

6. Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

7. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

8. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art 54 - Controllo legale

1. Il controllo legale è esercitato da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso l'amministrazione competente.

2. L'incarico di controllo legale è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

3. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

4. Non possono essere incaricati del controllo legale e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2409 - quinquies, primo comma del Codice Civile; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

5. Il revisore o la società incaricati del controllo legale:

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

6. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409-bis del Codice Civile, l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO X

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art 55 - Clausola arbitrale

1. Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, ad eccezione di quelle insorte in materia di esclusione e di diniego alla domanda di ammissione, e le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra i soci stessi devono essere rimesse previo esperimento del tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 56, alla decisione di un Arbitro Unico, nominato dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale "Leone Levi" della Camera di Commercio di Ancona in conformità al suo Regolamento generale.

2. La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

3. Il ricorso all'Arbitro Unico deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia, con la precisazione dell'oggetto della controversia.

Art 56 - Tentativo di conciliazione

1. Le controversie di cui all'art. 55 devono essere precedute dal tentativo di conciliazione da esperire presso il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Ancona. Il procedimento di conciliazione si avvia con il deposito di una domanda presso la Segreteria del Servizio. La presentazione della domanda di conciliazione interrompe il termine di cui al terzo comma dell'art. 55. Al procedimento di conciliazione si applicano il Regolamento di Conciliazione del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Ancona, nonché l'art. 40 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO XI

REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

Art 57 - Divieti

1. È fatto divieto di:

- a) distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art 58 - Devoluzione patrimonio sociale

1. In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al

fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

2. Al momento dello scioglimento, i soci della Cooperativa saranno privilegiati nel rimborso delle rispettive azioni nel seguente ordine: azionisti di partecipazione cooperativa; sottoscrittori degli strumenti finanziari previsti dal Titolo V - Capo III; soci sovventori; soci volontari, soci cooperatori.

Art 59 - Osservanza dei requisiti delle cooperative a mutualità prevalente

1. Le clausole di cui agli articoli 57 e 58, primo comma non possono essere derogate né modificate dall'Assemblea, né ordinaria né straordinaria, e devono essere di fatto osservate.

TITOLO XII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art 60 - Scioglimento

1. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i non soci, e ne stabilirà i poteri.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art 61 - Rinvio a norme di legge

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché le disposizioni in materia di società per azioni, di Imprese Sociali e di Enti del Terzo Settore di cui ai decreti legislativo n. 112 e n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

F.TI AMEDEO DURANTI

F.TI VITTORIO BORTOLUZZI.

Io sottoscritto Avv.Vittorio Bortoluzzi, Notaio residente in Ancona,
iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ancona,
certifico, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art 68-ter L.N.,
che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale,
cartaceo conservato nella mia raccolta.

Ancona, 19/11/2020.

F.to Vittorio Bortoluzzi